ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

Roma, 15 giugno 2017

Workshop

I PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE DI MESSA IN SERVIZIO PER I SOTTOSISTEMI STRUTTUALI DI TERRA

Programma

11.00 – 11.20 Il punto di vista dei gestori delle reti regionali (V. Celentano- ASSTRA)	***14.00 – 14.30 Focus su documentazione per i SS INFRASTRUTTURA ed ENERGIA (M. Poggi – R.Cheli ANSF)***
11.20 – 12.00 L'esperienza di RFI (P. Firmi – RFI)	***14.30 – 15.00 Focus su documentazione per il SS CC-S A TERRA (R. Calamai - ANSF)***
12.15 – 12.45 Procedimenti amministrativi di competenza ANSF (L. Tatarelli - ANSF)	***15.00 – 15.30 Novità introdotte nelle Linee Guida di prossima pubblicazione (A. Lippi- ANSF)***
12.45 – 13.00 Disciplina dei procedimenti autorizzativi a cavallo della transizione USTIF/ANSF (A.Lippi)	***15.30 – 16.20 Dibattito***

Perché è importante questo confronto?

Per affrontare le difficoltà legate al periodo di passaggio dal vecchio al nuovo

Per gestire le differenze della normativa preesistente con la normativa attuale nel periodo di passaggio

I Gestori infrastruttura di cui al DM 05 agosto 2016 debbono gestire anche i rischi connessi a questi processi, tenendo conto dello scenario di passaggio

Individuare gli strumenti per dare piena attuazione al concetto di validità dei precedenti processi autorizzativi espresso nel DM 5/8/2016

LE DIFFERENZE DAL QUADRO REGOLATORIO PRECEDENTE

Concetti chiave

- L'agenzia rilascia l'autorizzazione di messa in servizio per sottosistemi nuovi, rinnovati o ristrutturati

Art. 14 DLgs 191/2010 Sottosistemi nuovi

Art. 19 DLgs 191/2010 Sottosistemi in esercizio rinnovati/ristrutturati

L'autorizzazione è necessario per i nuovi sottosistemi e in caso di rinnovo/ristrutturazione, sempre qualora la sicurezza del sistema possa essere impattata.

Il gestore infrastruttura definisce nell'ambito del proprio SGS le procedure per la gestione di tali processi

Interventi su sottosistemi in esercizio

Per ciascun intervento effettuato sulla rete il gestore:

- Valuta se l'intervento costituisce un rinnovo o ristrutturazione in base all'importanza dello stesso
- Se l'intervento non viene valutato come rinnovo o ristrutturazione (*quindi non ricadente fra gli interventi importanti definiti nel d.lgs. 191/2010)* il gestore applica per la modifica il procedimento di gestione dei rischi
- In caso di rinnovo o ristrutturazione il Gestore valuta l'impatto e la rilevanza della modifica apportata al sottosistema secondo quanto previsto dal procedimento di gestione dei rischi
- Costituisce sempre un **fascicolo** che giustifica le scelte effettuate.
- Invia il fascicolo all'Agenzia per gli interventi di rinnovo o ristrutturazione
- L'agenzia decide se è necessaria una autorizzazione *nei casi di rinnovo e ristrutturazione*

Cosa significa messa in servizio

La messa in servizio di un sottosistema si attua quando il sottosistema viene portato definitivamente nello stato di progetto

L'AMIS, **qualora necessaria**, è condizione necessaria per la circolazione dei treni nella configurazione definita dal progetto

Effettuazione di prove su sottosistemi in esercizio

Prima dell'autorizzazione di messa in servizio, l'effettuazione di prove è autorizzata da ANSF se le stesse hanno interferenza con l'esercizio, sulla base di specifiche procedure presentate dal richiedente

Qualora i sottosistemi fossero stati modificati per l'effettuazione di prove, prima della ripresa della circolazione, gli stessi dovranno essere riportati nella configurazione iniziale.

SOLO UNA PARTE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA ALLA RETE FERROVIARIA VENGONO AUTORIZZATI DA ANSF

Casi in cui l'AMIS è necessaria

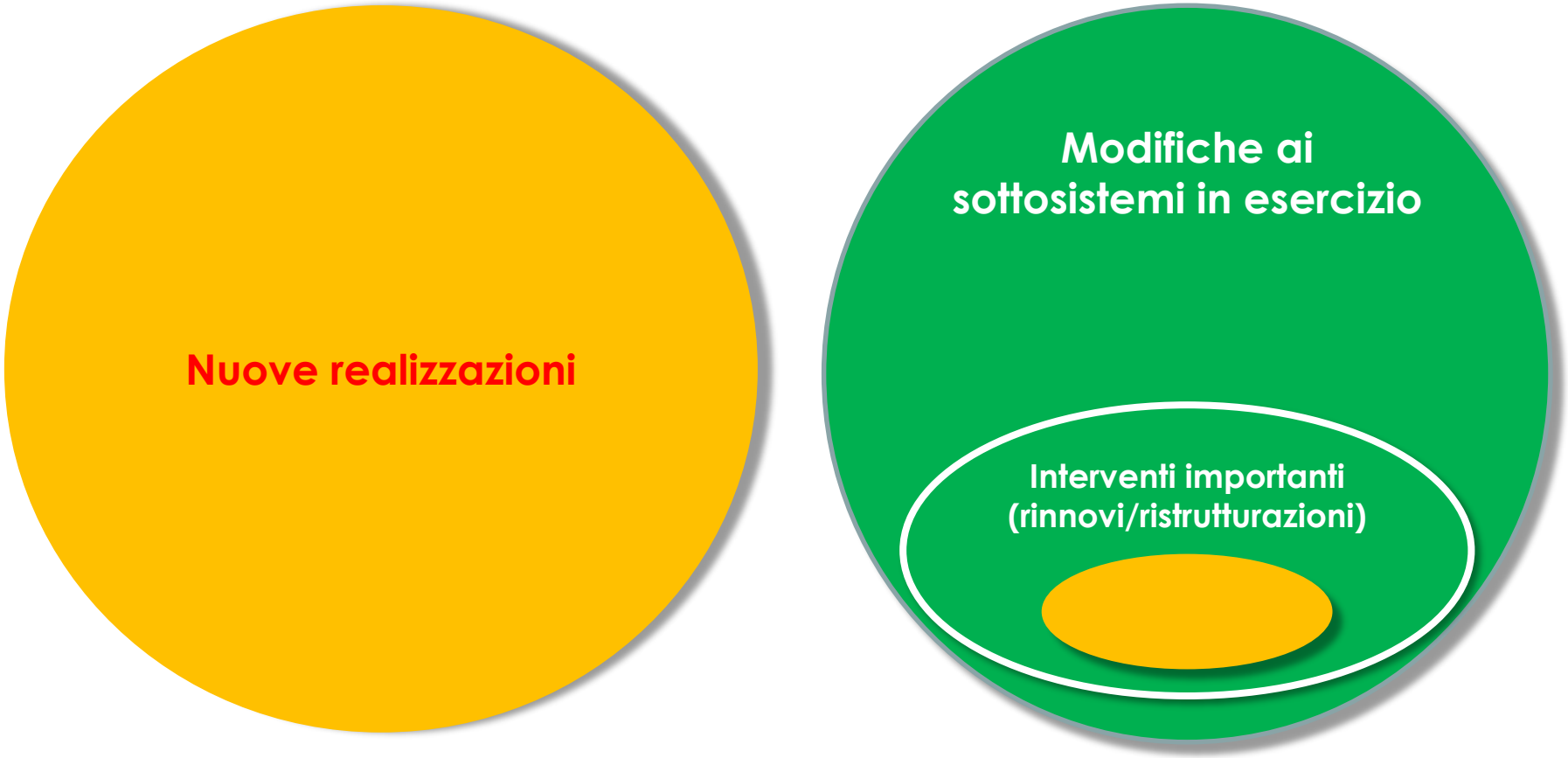

Oggetto di AMIS

Non oggetto di AMIS

Alcuni numeri

Ad esempio, Il gestore RFI, nell'anno 2016, ha programmato circa **350 interventi di modifica** sulla propria rete.

Sono state presentate complessivamente circa **30 richieste di parere** (fino a 3 richieste per ciascun intervento)

16 pareri positivi al rilascio autorizzazioni di messa in servizio di sottosistema, pari circa al **5% del n. di interventi**

ALTRE DIFFERENZE

La dichiarazione CE di verifica

- E' sempre necessario che il richiedente presenti la propria dichiarazione di verifica CE
- Il richiedente ha la responsabilità di dichiarare la conformità del sottosistema, sulla base del certificato rilasciato dal NOBO/DEBO, e nel rispetto di tutta la legislazione vigente derivante dai Trattati.

Gli organismi di valutazione

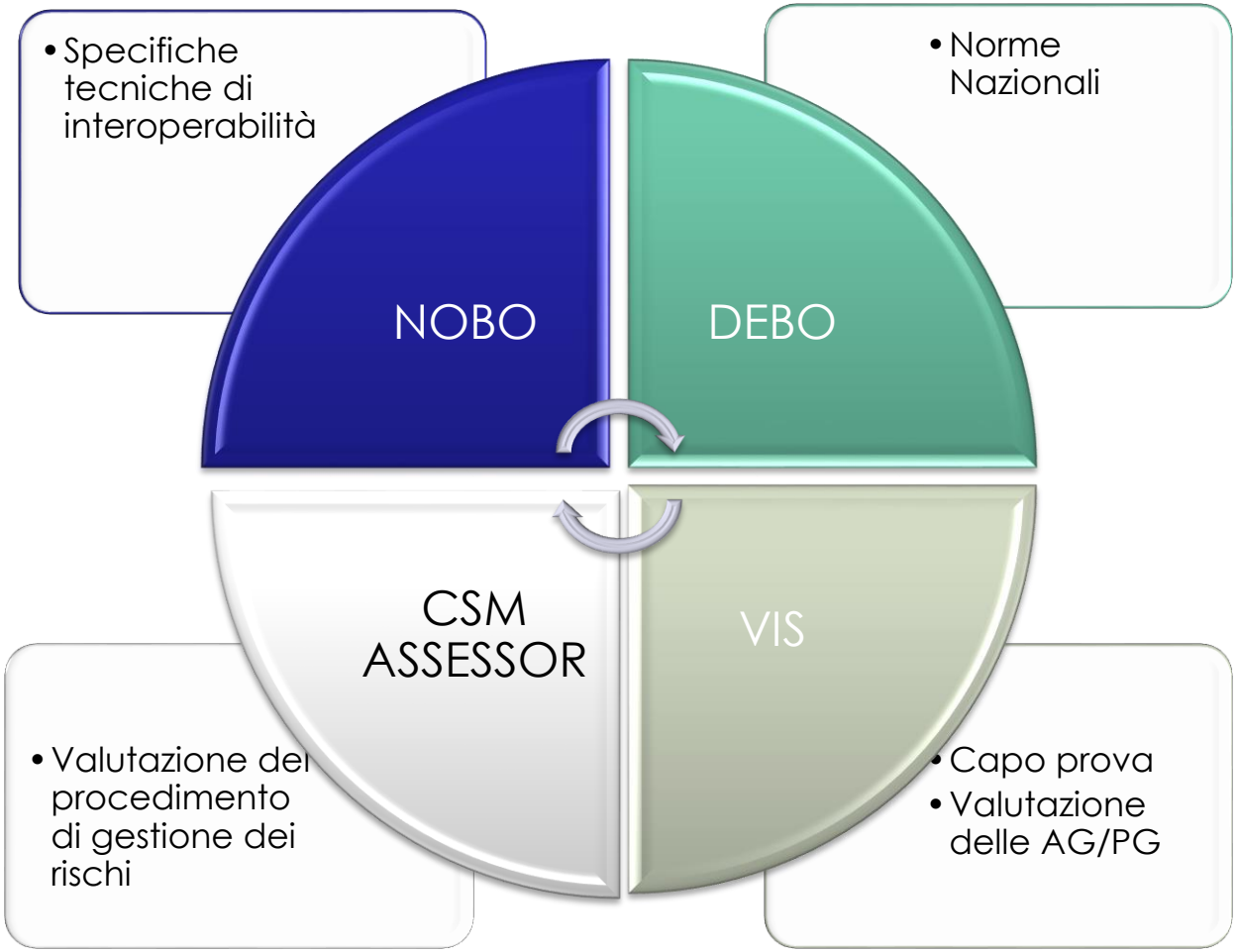

Chi verifica cosa?

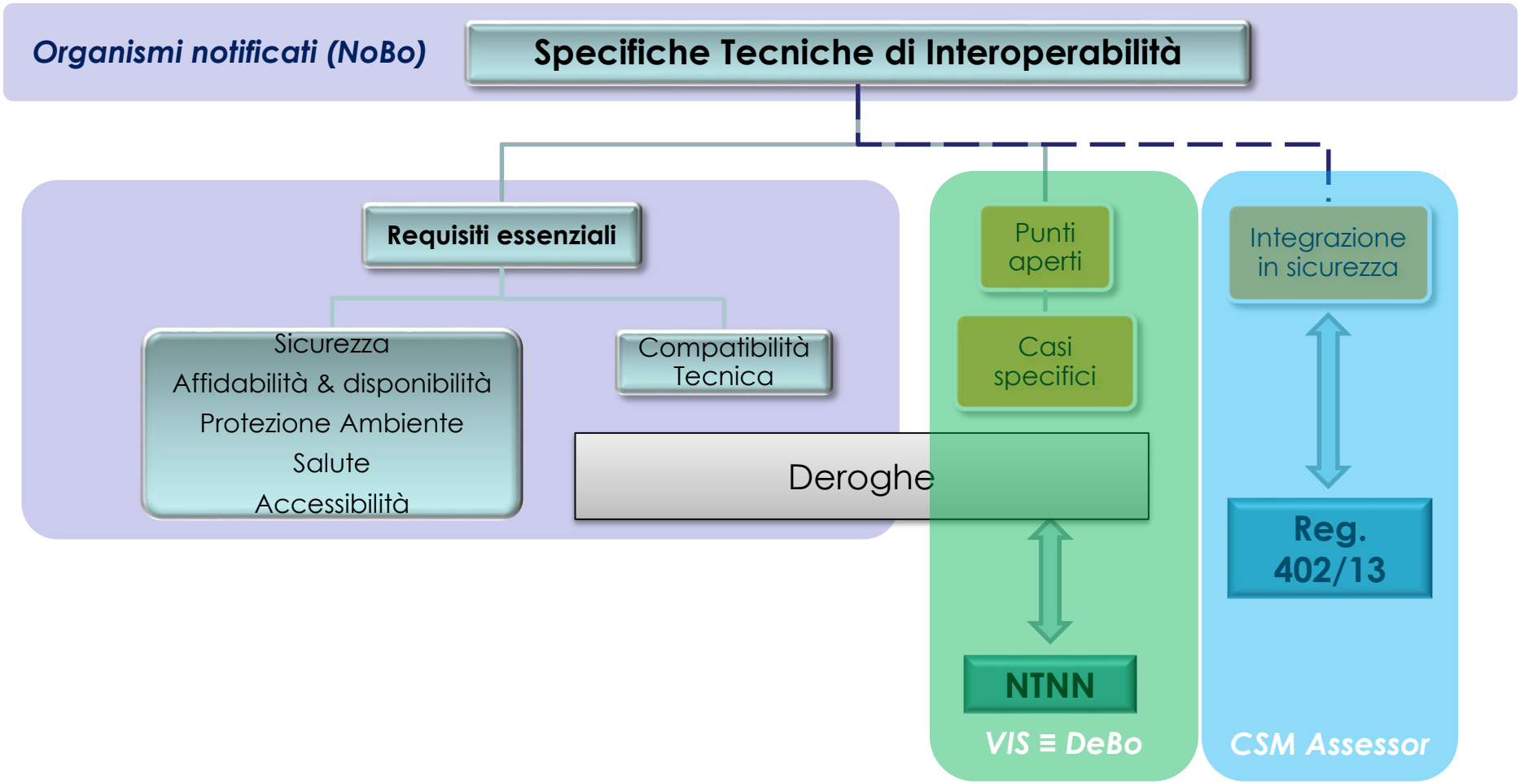

Cosa si autorizza in caso di modifica

In caso di rinnovo o ristrutturazione di un sottosistema in esercizio l'autorizzazione può riguardare solo la modifica se:

- Il sottosistema era stato precedentemente certificato, o autorizzato con il quadro regolatorio precedente
- È possibile effettuare una chiara definizione della modifica e delle interfacce tra parte modificata e parte esistente
- E' stato applicato il procedimento di gestione dei rischi per l'integrazione in sicurezza

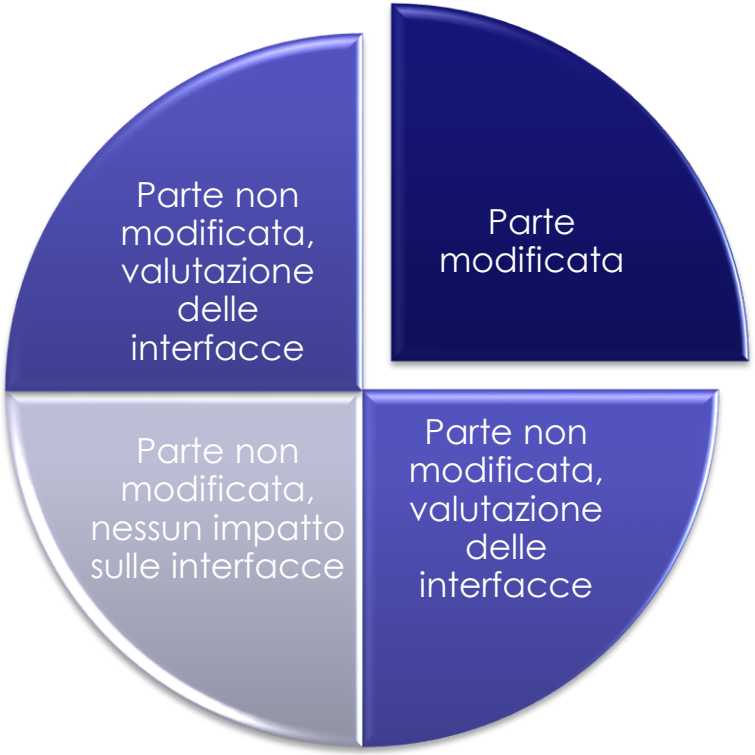

Il dossier tecnico

Viene costituito e conservato dal richiedente

Comprende il dossier di accettazione della sicurezza e i rapporti di valutazione degli organismi incaricati

- L'agenzia deve conoscere il luogo di conservazione ed essere informata nel caso di spostamento.
- L'obbligo di conservazione rimane valido anche nel caso non sia necessaria l'autorizzazione

Interfaccia con le imprese ferroviarie

Il gestore deve fornire alle imprese ferroviarie le informazioni necessarie per l'accesso in sicurezza alla rete

Le condizioni e limitazioni d'uso risultanti dal processo di certificazione dei sottosistemi devono essere rese disponibili per l'aggiornamento del certificato di sicurezza

Il personale delle imprese ferroviarie deve essere formato

Gli strumenti

Il RINF: è lo strumento descrittivo dei parametri di rete ai fini della compatibilità tecnica

Il gestore deve emettere **le prescrizioni di interfaccia** per le imprese, tenendo conto delle condizioni e limitazioni d'uso dei sottosistemi

Il gestore deve mettere in grado le imprese di aggiornare il proprio SGS e di formare il proprio personale

Maria Grazia Marzoni
Settore standard tecnici